

DELIBERA 176/2023/CRL/UD del 27/03/2023
F. PXXX / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)
(GU14/127705/2019)
Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 27/03/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di F. PXXX del 24/05/2019 acquisita con protocollo n. 0226171 del 24/05/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in nome e per conto di diverso soggetto, Sig. ZXXX A., titolare del codice cliente Vodafone n. 235003xxx, a seguito dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione intervenuto in data 17.05.2019, con istanza UG14 del 24.05.2019 ha richiesto l'intervento in sede di definizione del Corecom Lazio, rappresentando, in sintesi, quanto segue: - che l'istanza veniva presentata, in realtà, non già per conto di PXXX F. ma in nome e per conto del Sig. ZXXX A.; - che nel merito, si contestava l'invio da parte della Vodafone S.p.A. (già Teletù) di tutte le fatture relative al periodo da gennaio 2016 a ottobre 2018 in quanto il Sig. ZXXX, in data 18 dicembre 2015, avrebbe attivato sull'utenza telefonica in oggetto un'offerta con la TIM e, pertanto, dalla stessa data è stata disattivata l'offerta Vodafone. - che, inoltre, il Sig. ZXXX inviava, in data 31 dicembre 2015, regolare disdetta al servizio clienti Vodafone. - che, nonostante l'invio di una diffida e della prova della disdetta, Vodafone continuava ad inviare al Sig. ZXXX le fatture. In base a tali premesse, l'istante ha chiesto: i. La cessazione dell'invio da parte dell'operatore di ulteriori fatture e ulteriori richieste di pagamento illegittime al Sig. ZXXX e lo storno delle fatture già emesse.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Vodafone Italia S.p.A., con memoria del 10.07.2019, ha contestato le pretese dell'utente, evidenziando, in particolare: a. L'inammissibilità/improcedibilità dell'istanza in quanto la stessa è stata proposta da un soggetto giuridico (Sig. PXXX F.) diverso rispetto al titolare dell'utenza in contestazione (Sig. ZXXX A.). L'operatore Vodafone Italia S.p.A. ha, quindi, concluso per l'infondatezza dell'istanza e per il conseguente rigetto della stessa.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si ritiene che debba essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'istanza proposta dall'operatore. In effetti, è incontestato che l'utenza oggetto di contenzioso (06/8689xxx) risulta intestata al Sig. ZXXX A., mentre sia l'istanza di definizione che il precedente procedimento di conciliazione (comunque obbligatorio) sono stati attivati a nome di PXXX F. Risultano, pertanto, violati sia l'art. 81 c.p.c., espressione di un principio generale dell'ordinamento giuridico, che vieta di esercitare pretese altrui in nome proprio, sia, per quanto concerne il procedimento di definizione, l'art. 14, comma 3, All. A, delibera Agcom n. 203/18/CONS (c.d. Regolamento di procedura), il quale, a pena di

inammissibilità, prescrive che l'istanza con cui viene deferita al CORECOM la risoluzione della controversia è presentata mediante compilazione del modello GU14 e contiene le medesime informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, vale a dire, tra le altre " a) il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, ovvero la denominazione e la sede in caso di persone giuridiche". L'istante avrebbe dovuto iscrivere il presente procedimento a nome di ZXXX A. per poi farsi eventualmente delegare nel corso della procedura, come normalmente avviene per quegli utenti che, ad esempio, scelgono di farsi rappresentare da un legale. Al contrario, l'odierno istante ha iscritto il procedimento di definizione in nome proprio ritenendo che fosse bastevole, solo nel corpo dell'istanza, spendere il nome di ZXXX A. (peraltro nemmeno generalizzato con riguardo a data di nascita, luogo di nascita, residenza e codice fiscale, tutti elementi che si richiedono per la proposizione della domanda), limitandosi ad invocare una procura che comunque non risulta in atti. Nulla vieta all'istante ZXXX A., qualora nelle more il gestore non abbia risolto il disservizio, di iniziare un nuovo procedimento a proprio nome. Quanto, invece, alla presente istanza, non può che rilevarsi l'inammissibilità dell'istanza. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

Vista la relazione del responsabile del procedimento,

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell'istanza del Sig. F. PXXX nei confronti della società Vodafone Spa.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 27 – 03 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to